

Contributo sul disegno di legge di delega sulla riforma fiscale (C. 3343)

Sezione I

Art. 2. Quanto riportato ci sembra coerente con quanto richiesto nel PNRR. Le aliquote marginali effettive dell'IRPEF risultano eccessivamente sproporzionate ad esempio, nel differenziale di aliquota tra il secondo e il terzo scaglione di reddito. In particolare, si passa, superati 28.000 euro di reddito, dal 27% al 38%, non prevedendo un'aliquota intermedia. Questo differenziale porta ad una grande sperequazione nell'aliquota media tra soggetti con redditi inferiori a 28.000 euro e soggetti con redditi di poco superiori a tale cifra.

Dall'altra parte occorrerà capire come verrà disciplinato il sistema delle deduzioni e delle detrazioni, che nel tempo si è andato sempre più modificando e complicando ed ha determinato una sempre maggiore difficoltà nell'individuare le aliquote del singolo contribuente. Oltre a ciò il sistema delle detrazioni ha operato nel tempo un drenaggio fiscale, dal momento che non c'è stato un adeguamento delle aliquote delle detrazioni con l'incremento delle aliquote.

L'ordinamento prevede poi un sistema di detrazioni da lavoro dipendente che decrescono al crescere del reddito, fino ad azzerarsi alla soglia di 55.000 euro. Anche per le detrazioni per carichi di famiglia il sistema è analogo prevedendo un importo decrescente al crescere del reddito fino ad azzerarsi completamente oltre 95.000 euro.

Con riferimento ai redditi bassi, per i quali cioè l'imposta dovuta non è capiente rispetto alle detrazioni per carichi di famiglia, per come è attualmente calcolata l'Irpef, il sostegno alle famiglie con figli con redditi bassi è appunto annullato dall'incapienza fiscale (ammontare dell'imposta lorda inferiore all'importo delle detrazioni) o addirittura dall'assenza di reddito. Al crescere dell'entità delle detrazioni per carichi familiari il fenomeno dell'incapienza ha assunto un rilevo significativo.

Nel nuovo ordinamento si dovrebbero integrare le esigenze di equità verticale tipicamente legate alla natura assistenziale degli assegni familiari (più risorse ai nuclei più poveri) con quelle di equità orizzontale legate alla tassazione. In tale situazione tuttavia risulta sperequato il mancato riconoscimento della detrazione del mantenimento dei figli da parte del coniuge separato che non ha l'affidamento, soprattutto quando il soggetto ha redditi alti per i quali non gli spetta alcuna detrazione.

Art. 3. La delega sembra appropriata in quanto da un lato si vuole mantenere anche per il reddito d'impresa, un sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale, dall'altro si si vuole restringere la forbice tra risultato civilistico e risultato fiscale. Il Governo sarà in quest'ultimo caso chiamato ad un ad una sorta di "rivoluzione copernicana" dal momento che non sono infrequenti situazioni reddituali fiscali negativa a fronte di utili d'esercizio civilistici e viceversa. Ciò rispettivamente a causa delle agevolazioni fiscali e delle variazioni fiscali in aumento. Il raggiungimento di questo obiettivo è tuttavia tanto più importante in quanto le imprese devono relazionarsi col mondo bancario che oltre ai bilanci, vogliono valutare anche le dichiarazioni dei redditi.

- **Art. 4.** La delega di cui a questo articolo dovrà essere un'occasione per semplificare una volta per tutte gli inutili adempimenti richiesti ai contribuenti e legati all'imposta sul valore aggiunto. La razionalizzazione deve significare anche che la dichiarazione iva debba servire a chiedere un numero spropositato di informazioni ai contribuenti, informazioni peraltro già note all'Agenzia delle Entrate.
- **Art. 5.** Nell'applicazione della delega di cui al presente articolo, peraltro strettamente legata alla delega di cui alla lettera c) dell'art. 4, sarà necessario porre attenzione alla gestione dei tributi locali, che non potranno essere utilizzati per la sostituzione dell'imposta abrogata.
- **Art. 7.** In merito alle addizionali regionali e comunali Irpef emerge una situazione (come non poteva essere altrimenti) di grande variabilità tra territori nei livelli delle aliquote applicate e nelle forme di prelievo adottate. D'altra parte ciascun ente ha in qualche modo "adeguato" la normativa in vigore alle proprie esigenze.

Il risultato è stato distorsivo del modello di progressività auspicato dal legislatore, in modo forse eccessivo rispetto alle esigenze di preservare un adeguato grado di autonomia fiscale per Regioni e Comuni.

D'altra parte i gettiti delle addizionali costituiscono uno strumento di autonomia tributaria per gli enti territoriali contribuendo significativamente al finanziamento dei bilanci comunali e Regionali.

Sarebbe utile procedere a una semplificazione e a un ridisegno delle forme di condivisione dell'Irpef tra Stato, Regioni e Comuni. Una soluzione potrebbe essere modificare le attuali addizionali nel rispetto della progressività dell'imposta erariale sottostante. In secondo luogo, sarebbe auspicabile circoscrivere maggiormente gli spazi di autonomia oggi riconosciuti a Regioni e Comuni limitandoli alla sola fissazione di un'aliquota, che dovrebbe rimanere costante per tutti i livelli di reddito (secondo dunque uno schema ad aliquota unica), all'interno di un range prefissato a livello centrale. In tal modo, si

riconoscerebbe agli Enti territoriali la possibilità di chiedere ai propri cittadinicontribuenti gettiti aggiuntivi a fronte di maggiori servizi forniti (coerentemente con il criterio del beneficio), ma al contempo si assegnerebbe al livello di governo centrale l'esclusività nella determinazione della progressività del prelievo personale sui redditi da applicarsi sull'intero territorio nazionale.

Art. 8. Già nel il disegno di legge di bilancio 2022 il Governo sembra aver già preso atto delle delega di cui al presente articolo apportando modifiche al sistema della riscossione.

Sezione II

Per ristabilire l'equità del sistema e per rendere neutrale il prelievo rispetto alla forma giuridica dell'impresa, un'importante possibilità è quella di riproporre un provvedimento come quello, già legge, ma mai entrato in vigore, dell'Imposta sul reddito di impresa (Iri), in base al quale il reddito derivante dall'attività d'impresa verrebbe tassato con aliquota unica al 24 per cento (la stessa dell'Irap) determinando la neutralità del prelievo rispetto alla forma giuridica dell'impresa, mentre la remunerazione dell'imprenditore, ossia la parte di utili che viene distolta dall'attività dall'impresa, verrebbe assoggettata a tassazione progressiva (ristabilendo l'equità orizzontale del prelievo). In questo modo il sistema di tassazione si avvicinerebbe a un sistema duale e verrebbe incentivata la patrimonializzazione delle piccole imprese. Inoltre questo sistema garantirebbe la neutralità dell'imposizione fiscale nelle scelte di pianificazione aziendale dell'imprenditore (la pianificazione aziendale non può essere condizionata dalla pianificazione fiscale).

In merito invece alla così detta flat tax, gli effetti del provvedimento, pur se apprezzato nella sua logica di normativa tesa a semplificare in modo assoluto gli adempimenti delle microimprese, ha effetti sperequativi nell'imposta raffrontando i contribuenti soggetti al regime con quelli che, con analoghe caratteristiche, purtuttavia non lo sono.

Sarà quindi importante per le piccole imprese in contabilità semplificata individuare una fascia di reddito in esenzione per equiparare il trattamento di chi sceglie il regime forfettario e chi no.

In quest'ambito si possono mutuare dalla disciplina dell'Irap le vigenti forme di esenzione dall'imposta. Prevedere quindi una deduzione forfettaria di 18.000 euro per i redditi fino a 45.000 euro. Tale deduzione andrebbe a perequare le evidenti disparità di trattamento tra chi applica il regime forfettario e chi non lo applica per qualsivoglia motivo.

Sempre in questa direzione, la riforma dell'Irpef è un'occasione per rendere il sistema impositivo meno complesso e più trasparente di quello attuale attraverso una riduzione e razionalizzazione delle spese fiscalmente rilevanti (esclusioni, deduzioni e detrazioni diverse da quelle per tipologia di reddito e per i carichi familiari). Si tratta di misure con diverse finalità (ristabilire la capacità contributiva dell'individuo, sostenere spese di assistenza, fornire incentivi a migliorare l'assetto degli immobili esistenti o di tipo settoriale, agevolare la ripresa dell'economia, contrastare l'evasione fiscale), tutte meritorie di encomio al momento della loro entrata in vigore. L'Irpef è nel tempo divenuta in alcuni casi uno strumento per veicolare scelte politiche agevolative che in alcuni casi hanno reso difficile, data proliferazione di alcune di queste misure, l'applicazione pratica della detrazione. Oltre a ciò vengono snaturate la portata e la valenza delle detrazioni rispetto al sistema tributario ed alla capacità contributiva del cittadino.

In ogni caso, con riferimento alle detrazioni del 19%, è evidente che la percentuale di detrazione non possa che essere strettamente collegata alla prima aliquota Irpef, come in origine era nata (dopo le enormi complessità di calcolo riscontrate legando la detrazione all'aliquota media). Ovvero le attuali detrazioni del 19% possono essere sostituite da deduzioni, prevedendo in questo caso un sistema di limitazione della deduzione per i redditi alti e molto alti (>1000.000 euro).

Sezione III

In conclusione riteniamo che una particolare attenzione debba essere posta nella verifica e revisione degli adempimenti. Troppi sono gli obblighi dei contribuenti per accedere e permettere di accedere ad esempio alle detrazioni, troppi sono gli adempimenti superflui, o quelli che risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o, comunque, non conformi al principio di proporzionalità.

Una revisione del sistema, anche in un'ottica adeguamento al PNRR e dei principali sistemi tributari europei si tradurrebbe in maggior produttività ed efficientamento del sistema.